



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**161/2014**  
**Dicembre/4/2014 (\*)**  
**Napoli 10 Dicembre 2014**

***Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n° 28 del 7 novembre 2014 ha specificato che in caso di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento non è necessaria l'osservanza del preavviso.***

***Il chiarimento si è reso necessario in ordine alle modifiche introdotte dalla legge n° 92/2012 che ha comportato l'estensione da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessaria la procedura di convalida delle dimissioni.***

Come è noto, **l'art. 55, comma 4**, come modificato dall'art. 4, comma 16, della **L. n. 92/2012**, al fine di salvaguardare la veridicità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore e di predisporre, quindi, una **tutela rafforzata** ha stabilito che **nell'ipotesi di risoluzione consensuale** del rapporto o di richiesta di **dimissioni presentata dalla lavoratrice**, durante la **gravidanza** e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei **primi tre anni di vita del bambino**, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, **le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro** e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Con l'interpello in questione, L'ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – ha chiesto il parere al Ministero sulla corretta interpretazione dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la **possibilità della lavoratrice** madre o del lavoratore padre di **presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso** sancito dall'art. 2118 c.c.. In particolare, l'associazione ha richiesto se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate **durante il primo anno** di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro **entro il compimento del terzo anno.**

All'uopo, il Ministero ha evidenziato, con l'interpello *de quo*, che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l'estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

In ordine alla questione circa l'obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l'art. 55, comma 5, stabilisce che **"nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso"**.

La disposizione, conclude il documento di prassi, sebbene faccia riferimento all'articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente **riferita all'ipotesi di "dimissioni" presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino** (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all'estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/PDN**